

TITOLO **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
DI ACCREDITAMENTO**

SIGLA **RG-04**

REVISIONE **06**

DATA **10-02-2022**

REDAZIONE

IL COMITATO PER LE ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE

IL PRESIDENTE

ENTRATA IN VIGORE

11-02-2022

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO

PREMESSA

Il Presente Regolamento, redatto in conformità all'Articolo 18 dello Statuto e agli Articoli 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto, stabilisce le modalità operative di funzionamento del Comitato di Accreditamento, in coerenza con le Procedure interne dei singoli Dipartimenti, al fine di disciplinarne la funzione quale Organo operante in materia di accreditamenti.

Fatti salvi i principi statutari, i contenuti del presente Regolamento potranno essere modificati, in qualsiasi momento, dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA, su proposta del Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Nel testo che segue, viene evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto.

ART. 1- COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO **(ART. 18 DELLO STATUTO E ART.12 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

Il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento (CdA) e in Comitati e SottoComitati Settoriali (rispettivamente CSA e SCSA) di Accreditamento.

I Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento (CdA) devono possedere competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento e familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accREDITAMENTO stesso.

I Componenti dei Comitati e dei SottoComitati Settoriali di AccREDITAMENTO (CSA e SCSA) devono possedere competenza ed esperienza come precisate all'art. 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto. Il possesso di tali requisiti, debitamente documentato, è valutato dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

I Componenti del Comitato di AccREDITAMENTO (CdA, CSA, SCSA) sono soggetti ai vincoli precisati all'Art. 18 dello Statuto e agli Art. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto.

L'incarico di Componente del Comitato di AccREDITAMENTO (CdA, CSA, SCSA) è incompatibile con i ruoli di:

- Componente del Comitato di Indirizzo e Garanzia;
- Ispettore ACCREDIA;

- Proprietari o Soci dei Soggetti accreditati o accreditandi, coloro che rivestono un ruolo operativo, dirigenziale o di rappresentanza negli stessi, o coloro che appartengano, a qualunque titolo, alle Associazioni di rappresentanza dei Soggetti accreditati o accreditandi (es. amministratore, dipendente o collaboratore di soggetti accreditati o accreditandi, o loro Associazioni);
- Componente di Organo deliberante e del Comitato o Meccanismo per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) di Organismo di Valutazione della Conformità accreditato da ACCREDIA o comunque operante nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA (es. laboratori, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti, persone, ispezioni, verifica);
- Personale dipendente dell'Ente.

I Componenti dei CSA/SCSA non possono partecipare ad alcuna decisione relativa a Soggetti con cui abbiano avuto rapporti, in qualità di amministratori, dipendenti, consulenti o valutatori, negli ultimi tre anni, ovvero quando abbiano effettuato, nei riguardi dei Soggetti in esame, attività di valutazione ai fini dell'accreditamento.

Tutti i Componenti del Comitato di Accreditamento (CdA, CSA, SCSA) devono inoltre accettare la carica, sottoscrivere il codice Etico e di Condotta di ACCREDIA e dichiarare, a pena di decadenza di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Tutti i Componenti del Comitato di Accreditamento (CdA, CSA, SCSA) durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Componente nominato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura. Il mandato del Presidente del CdA può essere riconfermato per non più di due volte consecutive.

ART. 2 – COMPITI DEL COMITATO PER L'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO

(ART. 18 DELLO STATUTO E ART.12 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Il CdA è costituito dal Presidente del Comitato stesso, unitamente agli altri Componenti designati dal Consiglio Direttivo e dai Presidenti dei CSA.

Al CdA è affidato il compito di vigilare sull'andamento dell'attività dei CSA e SCSA, senza intervenire sulle singole deliberazioni.

Per tale scopo, attraverso proprie riunioni periodiche il CdA riesamina, in termini generali, l'attività svolta dai CSA/SCSA.

In particolare il CdA dedica - di norma nel primo trimestre dell'anno - una riunione per valutare le risultanze dell'anno precedente, sulla base di alcuni indicatori significativi, e delle relazioni, predisposte dai Presidenti dei CSA e SCSA. Sia gli indicatori, che il format di tali relazioni, sono approvati dal CdA su proposta del Direttore Generale che, con la collaborazione della Struttura, relaziona al CdA sull'andamento dei CSA e SCSA, in base agli indicatori individuati.

Il CdA acquisisce inoltre in ogni riunione l'elenco delle delibere assunte dai CSA, sulle quali può esprimere richieste di chiarimento.

Inoltre, il CdA ha i seguenti compiti:

- su proposta della Direzione di Dipartimento competente o dei singoli CSA, predisporre, aggiornare e verificare i regolamenti, le procedure e le prescrizioni in genere, che regolano l'attività di accreditamento, al fine di proporli al Consiglio Direttivo per le relative approvazioni;
- può esprimere su richiesta dei CSA, un parere a fronte di delibere che possono avere impatto sui requisiti generali di accreditamento o su altri temi sollevati;
- valutare la proposta della Direzione di ACCREDIA in merito all'eventuale necessità di competenze nel corpo Ispettivo e/o nel CSA di pertinenza, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'introduzione di nuovi schemi di accreditamento;
- esprimere un parere circa l'avvio dell'accREDITAMENTO di nuovi schemi di valutazione della conformità;
- approvare l'Elenco Ispettori e i relativi aggiornamenti.

ART. 3 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER L'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI (ART. 18 DELLO STATUTO E ART.12 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Le riunioni del CdA si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

Le riunioni del CdA sono convocate dal Presidente del Comitato con cadenza periodica congrua, anche in funzione delle necessità derivanti dai CSA/SCSA e di eventuali modifiche da apportare ai documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione del CdA vengono predisposti dal Direttore Generale, di concerto con il Presidente del Comitato, specificando la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza.

Le riunioni del CdA sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Alle riunioni del CdA intervengono, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che se presente svolge funzioni di Segretario, le Direzioni di Dipartimento preposti alle attività che fanno capo ai singoli Dipartimenti e il Responsabile del Sistema di Gestione.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione a supporto dei punti iscritti all'Ordine del Giorno viene pubblicata dalla Segreteria Istituzionale in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del CdA. In tale area viene anche pubblicata la bozza definitiva del verbale delle riunioni precedenti.

In casi particolari qualora la consultazione abbia lo scopo di formulare una deliberazione, che per ragioni di urgenza va assunta rapidamente (es. approvazione Elenco Ispettori e relativi aggiornamenti, parere circa l'avvio dell'accREDITAMENTO di nuovi schemi di valutazione della

conformità; ecc..) la Direzione, sentito il Presidente del CdA, può procedere alla consultazione dei Componenti del CdA a mezzo e-mail.

La Direzione deve:

- i) illustrare compiutamente il caso;
- ii) fissare un termine entro il quale devono pervenire le risposte da parte dei Componenti;
- iii) rendere disponibile nell'area riservata o trasmettere per e-mail, con un preavviso non inferiore a 3 giorni solari rispetto alla scadenza di cui al punto precedente, tutta la documentazione eventualmente necessaria per la compiuta informazione dei Componenti;
- iv) formulare una proposta di delibera, rispetto alla quale i Componenti devono esprimersi in modo chiaro (eventuali astensioni o mancate risposte entro i termini indicati, rispetto alla proposta, non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta);
- v) provvedere a redigere un verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente del CdA, allegando tutte le e-mail in entrata ed in uscita inerenti la delibera. La data di delibera coinciderà con il termine fissato per le risposte da parte dei Componenti (punto ii).

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI COMITATI E DEI SOTTOCOMITATI SETTORIALI

(ART. 18 DELLO STATUTO E ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Il numero e le competenze dei CSA e dei SCSA e dei singoli Componenti, vengono decisi e deliberati dal Consiglio Direttivo garantendo l'operatività per materie omogenee e l'individuazione delle competenze necessarie per ciascun schema di riferimento. Ciascun CSA/SCSA è composto da non meno di tre Componenti, fra i quali viene nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente.

Per ciascun Componente dei CSA e dei SCSA sono individuate le conoscenze e le competenze tecniche relative alle singole attività di valutazione della conformità.

La composizione deve comprendere le diverse competenze specialistiche richieste, derivanti da esperienze concrete e dirette maturate "sul campo" e debitamente documentate, secondo quanto previsto all'art. 12 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto.

ART. 5 – COMPITI DEL COMITATO SETTORIALE

(ART. 18 DELLO STATUTO E ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Compito principale dei CSA è quello di deliberare in merito allo stato di accreditamento dei singoli Organismi di Valutazione della Conformità.

La documentazione relativa alle pratiche di concessione di nuovi accreditamenti, mantenimento (ove applicabile), estensione, riduzione, rinnovo, sospensione, revoca e ripristino dell'accREDITAMENTO, viene sottoposta all'esame dei CSA pertinenti.

I dettagli relativi a ciascuna pratica sono raccolti in opportuna documentazione (schede di accreditamento/rapporti di valutazione) preparata dai Funzionari Tecnici sotto il coordinamento della Direzione di Dipartimento di competenza o dei Responsabili di Area. Detta documentazione deve riportare la proposta formulata dalla Direzione di Dipartimento, sulla base delle conclusioni dei rapporti redatti dagli Ispettori, in conformità alle procedure operative stabilite per ciascun CSA e descritte nei rispettivi Regolamenti di Funzionamento.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione di supporto alle delibere viene pubblicata in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del CSA e, in particolare, dei relatori designati, ove applicabile.

In casi urgenti, la documentazione potrà essere resa disponibile anche in sede di riunione, in fase di apertura e corredata da idonea motivazione, salvo il fatto che spetta ai CSA decidere se procedere, o meno, all'esame delle pratiche corrispondenti.

I dati e gli elementi contenuti in suddetta documentazione devono essere presentati in forma completa e oggettiva e sono soggetti ai vincoli di riservatezza controfirmati da ciascun Componente del CSA.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DEI COMITATI SETTORIALI E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI **(ART. 18 DELLO STATUTO E ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

Le riunioni dei singoli CSA si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

Gli avvisi di convocazione e gli Ordini del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione dei CSA, vengono predisposti dalle Direzioni di Dipartimento o dai Responsabili di Area, di concerto con i Presidenti dei CSA interessati, specificando la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza.

Nell'avviso di convocazione, o con successive comunicazioni, vengono indicati, ove applicabile, i Relatori per le singole pratiche, sulla base di principi di competenza e rotazione.

L'OdG elenca tutte le pratiche di accreditamento oggetto di deliberazione, nonché gli altri argomenti sui quali i CSA sono chiamati a deliberare o esprimere valutazioni in base ai compiti ad esso attribuiti dalle norme statutarie e regolamentari. L'OdG può altresì prevedere comunicazioni ai Componenti del Comitato da parte dei Presidenti dei CSA, della Direzione Generale e/o delle Direzioni di Dipartimento.

L'indice tipo dell'OdG, è il seguente:

1. Costatazione della validità della riunione;
2. Approvazione dell'Ordine del Giorno;
3. Approvazione del Verbale della riunione precedente;
4. Comunicazioni;
5. Delibere in materia di accreditamento: nuovi accreditamenti, mantenimenti (ove applicabile), estensioni, rinnovi, riduzioni, sospensioni, revoche, rinunce ed altri provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Le riunioni dei CSA sono presiedute dal Presidente del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta da un Componente designato, per l'occasione, dal Comitato stesso.

Alle riunioni dei CSA possono intervenire, al fine di fornire contributi tecnici, informazioni, dettagli ed approfondimenti alla miglior trattazione delle materie e pratiche in esame oggetto di deliberazione i Funzionari Tecnici e i Responsabili dei Gruppi di Verifica Ispettiva che hanno condotto le relative valutazioni (limitando la presenza agli specifici aspetti di consultazione), su invito delle Direzioni di Dipartimento o dei Responsabili di Area.

Al fine di garantire le necessarie competenze, i CSA e SCSA possono essere integrati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con Esperti Tecnici esterni, che intervengono alle riunioni, senza diritto di voto, fornendo un parere tecnico per la delibera. La loro presenza non viene conteggiata, ai fini della verifica del numero legale.

Le riunioni dei singoli CSA sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Alle riunioni dei CSA possono intervenire, senza diritto di voto il Direttore Generale, le Direzioni di Dipartimento e i Responsabili di Area che, per gli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di Segretario del CSA, salva la possibilità di delegare Personale del Dipartimento.

Regole operative di dettaglio valide per i differenti CSA sono riportate nei relativi Regolamenti di Funzionamento.

ART. 7 – DELIBERE DEI COMITATI SETTORIALI **(ART. 18 DELLO STATUTO E ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

Tutte le delibere e le decisioni dei CSA attinenti allo stato di accreditamento dei singoli Organismi di Valutazione della Conformità, sono approvate seduta stante dal Comitato che ha emesso la delibera.

Le motivazioni, così come le altre informazioni pertinenti sono riportate in un dettagliato Verbale che è firmato, per redazione, dal Segretario e per approvazione dal Presidente del Comitato. Detto Verbale viene strutturato secondo un indice che rispecchia gli argomenti già contenuti nell'OdG.

L'approvazione del Verbale della riunione precedente (di cui al Punto 3 dell'Indice Tipo dell'OdG) non è riferita alle delibere assunte che, come precisato sopra, sono approvate "seduta stante" in riunione.

**ART. 8 - SOTTO COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO
(COMPOSIZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO)
(ART. 18 DELLO STATUTO E ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

La costituzione di SottoComitati Settoriali di Accreditamento (SCSA) può avvenire su proposta del Direttore Generale ed è soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo. Ciascun SCSA può far riferimento a più CSA.

La conferma delle deliberazioni assunte dal SCSA è svolta dal CSA di competenza. Eventuali decisioni difformi devono essere motivate. In tali casi, il SCSA riesamina la delibera.

In caso di difformità di pareri tra SCSA e CSA la questione è sottoposta al CdA che esamina l'intera pratica e, sentiti il Presidente del CSA e del SCSA coinvolti, decide definitivamente.